

## Il trust autodichiarato può essere suscettibile di revocatoria

L'atto di segregazione patrimoniale a titolo gratuito determina una lesione alla garanzia patrimoniale generica in capo ai creditori

/ Alberto VANTI

Ai sensi dell'[art. 2901](#) c.c., recante la disciplina dell'azione **revocatoria**, il creditore può chiedere che sia dichiarata nei suoi confronti l'inefficacia di un atto di disposizione del patrimonio posto in essere dal debitore laddove venga recato pregiudizio alle ragioni creditorie (*eventus damni*) e qualora il debitore fosse a conoscenza del danno recato (*scientia damni*).

Se l'atto è a titolo oneroso, l'inefficacia può essere pronunciata solo nel caso in cui anche il terzo fosse consapevole del nocimento causato al creditore.

Pertanto, in caso di atti **a titolo gratuito** (come, ad esempio, la donazione), ove il terzo consegue un vantaggio patrimoniale senza corrispettivo, la legge tutela il creditore, mentre laddove l'atto lesivo sia stato stipulato a titolo oneroso (come, ad esempio, la compravendita), la tutela del legislatore è rivolta all'affidamento terzo acquirente.

Il danno si realizza indipendentemente dal fatto che l'atto dispositivo renda del tutto impossibile la soddisfazione del credito mediante la perdita della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente una maggiore **difficoltà per il creditore** di soddisfarsi sul patrimonio del debitore (Cass. n. 19207/2018).

Con la recente sentenza n. 1148 del 21 ottobre 2021 la Corte d'Appello di Torino ha affrontato il tema della **revocabilità del trust** interno liquidatorio autodichiarato. Nella fattispecie analizzata dalla richiamata pronuncia un'azienda agricola aveva istituito un **trust autodichiarato** (nel quale coincidono le figure del disponente e del trustee) con finalità liquidatorie, conferendo in esso tutti i beni posseduti.

Si tratta di un'operazione di per sé legittima, poiché finalizzata a sostituire la procedura liquidatoria per realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo e ripartire il residuo (Cass. n. [10105/2014](#)).

Tale schema negoziale è assimilabile, quantomeno in relazione alle finalità di segregazione patrimoniale, all'istituto del fondo patrimoniale, che configura, secondo la costante giurisprudenza, un atto di disposizione a titolo gratuito revocabile (*ex multis*, Cass. nn. [9192/2021](#) e [9798/2019](#)).

Infatti, anche il trust è idoneo, come il fondo patrimoniale, a **sottrarre ai creditori** le garanzie di cui all'[art. 2740](#) c.c. ed è suscettibile di revocatoria *ex art. 2901* c.c., trattandosi di negozio gratuito finalizzato a trasferire cespiti ad una gestione separata senza alcun corrispettivo e con sottrazione dei beni stessi ai creditori.

Nel caso di specie, quanto all'*eventus damni*, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'istituzione del trust interno, liquidatorio e autodichiarato da parte dell'azienda agricola ed il conferimento in esso di una pluralità di beni avessero determinato l'effetto di sottrarre alla **disponibilità diretta** dei creditori della società i beni così segregati, per la cui realizzazione erano state individuate modalità liquidatorie direttamente gestite dalla debitrice.

L'atto aveva pertanto modificato qualitativamente la consistenza patrimoniale della debitrice, sottraendo ai creditori la scelta in ordine alle **modalità da seguire** per ottenere soddisfazione del credito.

Tali considerazioni si pongono in continuità con il principio stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. [24986/2020](#), secondo cui in tema di azione revocatoria ordinaria dell'atto con cui una parte dei beni del debitore venga costituita in un trust autodichiarato, non rileva, ai fini dell'esclusione dell'*eventus damni*, che gli scopi del trust siano la costituzione di una garanzia per il ceto creditorio e l'assicurazione della "par condicio creditorum", poiché la segregazione del patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.

Quanto alla *scientia damni*, invece, la Corte d'Appello ha rilevato che il credito del soggetto che aveva promosso l'azione revocatoria era precedente alla costituzione del trust e che non era pertanto necessario dimostrare l'esistenza di un **intento fraudolento** della debitrice, essendo sufficiente la consapevolezza del nocimento causato alle ragioni dei creditori.

Per tali ragioni, la Corte d'Appello ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado che aveva revocato l'atto istitutivo del trust.